



6.90

N. 49866 del repertorio

ATTO DI NOTORIETA'

Repubblica Italiana

*Grob. Hell
J. 1911.*

L'anno millenovecentosessantasette. Il giorno ven
tisetze gennaio. In Udine, nel mio ufficio. - - - -

Innanzi a me DOTTOR FRANCESCO BARONE, Notaro resi
dente in Udine, con lo studio in piazza Duomo 1,
Inscritto presso il Collegio Notarile di questa
città. - - - - -

A richiesta del Sig. CHIAPPA BERNARDO, impiegato,
nato a Genova il 13 novembre 1932, residente in U
dine, via Sistiana n. 8 della cui identità persona
le io Notaro sono certo. - - - - -

Per il notaio

Sono comparsi i Signori

Sello

Mancio

in atto

DALL'ACQUA GABRIELLA, studentessa, nata il 17 ago
sto 1942 a Udine, ed ivi domiciliata, vicolo Pulesi
n. 4. - - - - -

ALESSIO ANNA, casalinga, nata a Venezia il 30 set
tembre 1909, residente in Udine, via Prefettura 4.-

MORO ANTONINO, geometra, nato il 13 maggio 1904 a
Udine ed ivi domiciliato, via Prefettura n. 4. - -

FERUGLIO DAL DAN Dr. CESARE, commercialista, nato
il 23 maggio 1934 a Udine ed ivi domiciliato, via
Gorghi n. 10. - - - - -

Della identità personale dei suddetti, non interes

sati a questo atto, io Notaro sono certo. - - - - -

Il Sig. Chiappa Bernardo, avendomi richiesto di ricevere un atto di notorietà, relativo alle circostanze di cui in appresso, ha fatto intervenire i suddetti quattro Signori, che io Notaro ammonisco sull'importanza morale e religiosa del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, quindi leggo loro la formula: "Consapevoli delle responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini, giurate di dire la verità, niente altro che la verità"; ed essi, in piedi, hanno giurato, ripetendo ognuno le parole: "lo giuro". - - - - -

Dopo di che essi comparsi hanno separatamente e concordemente dichiarato di constare a loro stessi ed essere generalmente noto: - - - - -

- che fin dall'anno 1897 (milleottocentonovantasette) fu costituito in Udine un circolo denominato "Circolo Speleologico e Idrologico Friulano" avente per iscopo lo studio, l'esplorazione e la ricerca delle cavità naturali del Friuli: - - - - -

- che il detto circolo ha svolto fin dalla sua costituzione una proficua attività, sia con pubblicazioni su riviste specializzate che con esplorazioni e scoperte nel campo oggetto della sua attivi

tà; - - - - -

- che detta attività é documentata da diverse pubblicazioni su riviste di ogni epoca come ad esempio della rivista "In Alto" edita nel 1898 dalla Società Alpina Friulana di Udine dove sono riportati articoli dei soci del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano e della rivista "Mondo sotterraneo" edita nel 1965 dalla Editrice Del Bianco di Udine; -

- che attualmente il "Circolo Speleologico e Idrologico Friulano" ha sede in Udine, via Vittorio Veneto n. 31 e recapito presso la Società Alpina Friulana, in Udine, via Stringher n. 14; - - - - -

- che attualmente il presidente "pro tempore" del detto circolo é il Sig. Dott. Caracci Piercarlo, nato il 7 giugno 1921 a Udine ed ivi domiciliato, via Savorgnana 22. - - - - -

Del che io Notaro richiesto ho redatto quest'atto scritto da persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti tutti, i quali dichiarano essere l'atto medesimo conforme alla loro volontà ed a verità. - -

Consta di un foglio di carta di cui occupa tre pagine. - - - - -

Bernardo Chiappa

Gabriella Dall'Acqua

Anna Alessio

Antonino Moro

Cesare Feruglio Dal Dan

DR. FRANCESCO BARONE Notaro

La presente copia è conforme all'originale atto da
me ricevuto ed a mia cura registrato a Udine il 1°
febbraio 1967 al n. 448 atti pubb. con £. 1.310.-

Udine, 2 febbraio 1967



[Handwritten signature]

CIRCOLO SPELEOLOGICO IDREOLOGICO FRIULANO - UDINE

S-T-A-T-U-T-O

ART. 1.- DENOMINAZIONE - E' costituita in Udine l'associazione denominata: "Circolo Speleologico Idreologico Friulano".

ART. 2.- SEDE - Il Circolo ha sede in Udine. Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere suoi sedi suoi centri secondarie ovunque lo riterrà opportuno.

ART. 3.- DURATA - La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato e cioè fino a quando non saranno venuti meno gli scopi e le finalità per i quali è costituita e per la manifesta impossibilità di raggiungerli.

ART. 4.- OGGETTO - Il Circolo ha lo scopo di promuovere, dirigere e coordinare le esplorazioni e le studio di grotte, voragini ed altri fenomeni carsici affini, sia sotto l'aspetto geologico, che sotto l'aspetto paleontologico e biologico. Rientrano tra i suoi fini lo studio e la realizzazione di programmi sia scientifici che volti alla valorizzazione turistica dei fenomeni di cui sopra; nonché di studiare e promuovere ricerche, sia sulle acque sotterranee che sulla idrografia sia superficiale.

Il Circolo potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni di carattere economico che si riterranno necessarie ed in ogni caso utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 5.- ORGANI DEL CIRCOLO - Sono organi del Circolo: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il collegio dei

sindaci ed il collegio dei probiviri.

ART. 6.- SOCI - I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

a) - ordinari;

b) - sostenitori;

c) - onorari.

Possano essere soci ordinari tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che ne abbiano fatto domanda nel modo e nei termini stabiliti dal presente statuto.

Sono soci sostenitori quei soci che, diano volontariamente un contributo in danaro e in natura pari ad almeno cinque volte la quota sociale in unica soluzione.

Sono soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti in opere di ricerca e di studio nell'ambito degli scopi del Circolo o ricoprano, o abbiano ricoperto, importanti incarichi nel campo della speleologia, mineralogia, geologia, scienze naturali ed idrografia.

L'espulsione, nel modo e nei termini previsti dal presente statuto, ed il mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi, fanno perdere di diritto la qualifica di socio.

ART. 7.- AMMISSIONE DEL SOGIO - Chi desidera far parte del

Circolo, compiuto il sedicesimo anno di età, deve farne domanda scritta al consiglio direttivo. La domanda dovrà essere sottoscritta anche da due soci regolarmente iscritti che avranno la funzione di garanti delle qualità morali del richiedente.

Il consiglio direttivo dovrà esaminare la domanda e, in caso di rifiuto della stessa, dovrà darne comunicazione motivata all'interessato entro sessanta giorni; trascorso tale periodo la domanda si intenderà in ogni caso accettata.

Contro il rifiuto di ammissione del consiglio direttivo è ammesso il ricorso al collegio dei prebiviri entro otto giorni dalla comunicazione del consiglio direttivo.

Il collegio dei prebiviri dovrà vagliare le ragioni del rifiuto, la cui motivazione dovrà essere giustificata da una riconosciuta ed obbiettiva condotta del ricorrente contrastante e priva dei principi etici e degli interessi culturali del circolo, ed il suo giudizio sarà inappellabile.

ART. 8.- ASSEMBLEA - L'assemblea dei soci è l'organo volitivo del Circolo e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincoleranno tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissensienti.

ART. 9.- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, sarà convocata dal consiglio direttivo oppure, in casi di particolare urgenza dal presidente mediante avviso che dovrà essere spedito a tutti i soci, in regola con il versamento delle quote sociali, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, che potrà essere fissata anche fuori della sede sociale, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non potrà aver luogo in quello fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suindicate, l'Assemblea si repeterà regolarmente convocata quando risulteranno presenti tutti i soci, tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti il collegio sindacale.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà essere convocata entro trenta giorni anche quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci e dal collegio sindacale.

ART. 10.- DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA - Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti al circolo da almeno sei mesi in regola con il versamento della quota sociale.

Ogni intervenuto ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. I consiglieri non potranno rappresentare soci nell'assemblea.

Un socio non potrà avere più di una delega di altro socio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, all'assemblea.

ART. 11.- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta dal presidente del Circolo e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice presidente. In mancanza di questi gli intervenuti all'assemblea designeranno, prima dell'inizio dei lavori, un presidente scelto tra i soci presenti.

Il presidente dell'assemblea è assistito dal segretario del circolo o, in caso di sua assenza o impedimento, da altre persone presenti e da lui stesso scelte.

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere riportate in un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritte su di un apposite libere dei verbali delle assemblee.

ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro due mesi dal termine dell'attività sociale fissato per il 31 dicembre di ogni anno.

La assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) bilanci preventivi e consuntivi;
- b) nomina del presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
- c) nomina dei sindaci;
- d) nomina dei probiviri;
- e) determinazione della quota sociale annuale;
- f) altri oggetti di sua competenza e sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino personalmente o per delega almeno la metà degli iscritti al circolo.

L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in ulteriore convocazione, delibererà a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

ART. 13.- ASSEMBLEA STRAORDINARIA - L'assemblea straordinaria deve essere convocata nel modo e nei termini previsti per quella ordinaria quando occorra deliberare sulle modificazioni del presente statuto, del regolamento interno e sullo scioglimento del circolo.

Per la validità delle assemblee straordinarie sarà necessaria la presenza di tanti intervenuti, sia personalmente che per delega, che rappresentino il settanta per cento degli iscritti al circolo e le sue deliberazioni saranno prese con il voto favorevole di tanti intervenuti che rappresentino più della metà dei soci iscritti al circolo.

ART. 14.- CONSIGLIO DIRETTIVO - Il consiglio direttivo ha il compito di attuare i programmi necessari al raggiungimento degli scopi sociali e amministra i fondi del circolo nel pieno rispetto del presente statuto e del regolamento interno.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ed un massimo di nove consiglieri numericamente determinati e nominati dall'assemblea.

Il consiglio sceglierà tra i suoi membri, se l'assemblea non avrà ritenuto di provvedervi, il presidente del circolo.

Il consiglio nominerà altresì tra i suoi membri uno o più vice presidenti che sostituiranno il presidente in caso di assen-

za o di impedimento, nominerà altresì un segretario, ed un tesoriere.

I consiglieri durano in carica un anno e potranno essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per lo svolgimento dell'oggetto sociale, niente escluso, niente eccettuato, tranne ciò che dal presente statuto è espressamente riservato all'assemblea, al collegio sindacale ed ai probiviri. Dovrà inoltre osservare e far osservare il regolamento interno.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di voti pari prevarrà il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni dovranno essere trascritte su un apposito libro dei verbali delle delibere del consiglio direttivo e sottoscritte dal presidente e dal segretario.

ART. 15.- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Presidente del circolo o chi ne fa le veci, convoca sia nella sede sociale che altrove, il consiglio direttivo nei casi previsti dal presente statuto ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno per lo svolgimento dell'attività sociale.

La convocazione avverrà per lettera da inviarsi ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni prima di quella fissata per

l'adunanza.

Il consiglio direttivo dovrà essere convocato entro dieci giorni dal presidente o da chi ne fa le veci, quando ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica e dal collegio sindacale.

Il consiglio direttivo, in caso di urgenza, potrà essere convocato telefonicamente anche un solo giorno prima di quello fissato.

ART. 16.- RAPPRESENTANZA DEL CIRCOLO - Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha la rappresentanza del circolo, sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

ART. 17.- CONSIGLIERI RIVESTITI DI PARTICOLARI INCARICHI - Il segretario assiste il presidente o chi ne fa le veci nello svolgimento delle sue mansioni? E' responsabile della conservazione e dell'aggiornamento dei libri verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il tesoriere assiste il presidente o chi ne fa le veci nella amministrazione del fondo del circolo e ne cura la rilevazione contabile, predisponendo il rendiconto ed il bilancio di previsione. Il tesoriere, ogni qualvolta ne sia richiesto, è tenuto ad informare il consiglio direttivo della situazione economico-finanziaria del circolo stesso.

Il Consiglio direttivo inoltre può investire uno o più consiglieri di particolari incarichi di sua competenza, delegandone l'attuazione e determinando i limiti della delega.

ART. 18.- COLLEGIO SINDACALE - Il collegio dei sindaci è composto da tre membri nominati dall'assemblea che designerà il presidente tra essi ed un sindaco supplente.

I sindaci restano in carica un anno e sono rieleggibili.

I sindaci hanno funzioni di controllo sulle questioni amministrative del circolo e riferiranno all'assemblea, mediante relazione annuale che accompagnerà il rendiconto, sull'andamento economico-finanziario del circolo.

Essi possono, anche singolarmente, prendere visione in qualunque momento di tutti gli atti ed assistere a tutte le operazioni, anche ispezionando libri e documenti del circolo, onde accertare l'inerenza delle spese agli scopi sociali, il rispetto del bilancio preventivo approvato e riferirne all'assemblea.

Il collegio sindacale, qualora ne ravvisi la necessità, potrà chiedere la convocazione del consiglio direttivo e dell'assemblea che avverrà nei modi e nei termini previsti dal presente statuto/.

Nel caso di mancato funzionamento del consiglio direttivo, il collegio sindacale dovrà convocare l'assemblea per le decisioni in merito trascorsi inutilmente i trenta giorni previsti dalle ultime norme dell'art. 9 del presente statuto.

ART. 19.- COLLEGIO DEI PROIBIVIRI - il collegio dei proibiviri è composto da tre membri scelti dall'assemblea anche tra coloro che non sono soci del circolo.

Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Al collegio dei probiviri è demandato il compito di decidere inappellabilmente sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci e previsti dal presente statuto e dal regolamento interno. Le decisioni dovranno essere scritte e firmate da tutti i componenti il collegio, nonché essere notificate al consiglio direttivo ed agli interessati entro trenta giorni dalla richiesta della decisione.

Qualora sorgessero contestazioni sull'interpretazione e sulla applicazione sia del presente statuto che del regolamento interno, la parte interessata dovrà chiedere al collegio, motivando le ragioni per iscritto, di pronunciarsi in merito. Il collegio dovrà emanare la propria decisione e notificarla nel modo e nei termini previsti dal quarto comma del presente articolo. Il collegio dei probiviri funzionerà in queste stesse cose, con poteri di amichevole compositore ed il suo giudizio sarà inappellabile.

ART. 20.- BILANCIO ANNUALE - CONSUNTIVO E PREVENTIVO - La gestione dei fondi in qualsiasi modo raccolti ed utilizzati dal circolo per la sua attività inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo dovrà sottoporre per l'approvazione all'assemblea ordinaria la situazione patrimoniale e quella finanziaria risultanti al 31 dicembre e lo stato di previsione per l'anno successivo, tutti sottoscritti dal presidente, dal tesoriere e dai sei sindaci.

Tali rendiconti dovranno essere inoltre accompagnati da una relazione illustrativa sottoscritta dal presidente e da quella prevista dall'art. 18 del presente statuto.

Lo stato di previsione approvato dall'assemblea è vincolante per il consiglio direttivo; tuttavia, qualora insorgesse durante il corso dell'anno la necessità di derogarvi, dovrà essere sentito al preposto il parere del collegio sindacale e dovrà essere fatta menzione dei motivi della deroga nella relazione annuale.

ART. 21.- DISPOSIZIONE FINALE - Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicheranno le disposizioni vigenti del codice civile ed altre leggi speciali in materia.--